

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 21.11.2019

OGGETTO: Approvazione proposta contrattuale, nonché bozza di contratto da stipulare con la Società "EOLO s.p.a." per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l'installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale.

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di novembre, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

- 1. CAUSONE Pier Franco**
- 2. SANTIA' Simona**
- 3. FIORENZA Franca**

Risultano assenti i Sigg.ri: --

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Carmen CARLINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pier Franco CAUSONE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 40 del 21.11.2019	Oggetto: Approvazione proposta contrattuale, nonché bozza di contratto da stipulare con la Società “ EOLO S.p.A. “ per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l’installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale.
-------------------------	---

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Pier Franco CAUSONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pier Franco CAUSONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la società “ EOLO S.P.A. “, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12, ha sottoposto all’Amministrazione la proposta della stipula di un contratto per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà comunale per l’installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale, catastalmente censita al catasto urbano del Comune di Maglione, Fg. 16, Mappale 109, della superficie di mq. 1, come da planimetria che si allega sub “A” ;

DATO ATTO che la società “ EOLO S.P.A. “ ha formulato una proposta contrattuale riassumibile nella bozza di contratto, composta da n.16 articoli che si allega sub “B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO, in particolare, che, a norma dell’art. 4, il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 3.000,00 da corrispondere in 2 rate semestrali anticipate di Euro 1.500,00 e che lo stesso canone sarà aggiornato, a partire dal secondo anno e a richiesta della parte locatrice, nella percentuale massima consentita dalla legge della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente ;

DATO ATTO che la durata della locazione sarà di anni n. 6, decorrenti dalla data di installazione degli impianti; al termine del contratto le parti valuteranno l’eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo ;

RITENUTO di provvedere in merito

propone

Di approvare la proposta contrattuale, nonché bozza di contratto, che si allega sub “B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con la società “ EOLO S.P.A. “per la concessione in locazione di immobile di proprietà comunale per l’installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale, catastalmente censita alcatasto urbano del Comune di Maglione, Fg. 16, Mappale 109, della superficie di mq. 1, come da planimetria che si allega sub “A” (Municipio);
Di incaricare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere il contratto di cui sopra.

VISTO il parere di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del Servizio e riportato nella premessa del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta.

PRESO ATTO dei pareri resi.

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA

1. Di accogliere ed approvare la presente proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco;
2. Di approvare la proposta contrattuale, nonché bozza di contratto, che si allega sub “B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con la società “ EOLO S.P.A. “per la concessione in locazione di immobile di proprietà comunale per l’installazione di apparecchiature/impianti di ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale, catastalmente censita alcatasto urbano del Comune di Maglione, Fg. 16, Mappale 109, della superficie di mq. 1, come da planimetria che si allega sub “A” (Municipio);
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere il contratto di cui sopra.
4. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

Allegato "A"
 a deliberazione
 G.C. n° 40 del 21/11/2019

COMUNE DI MAGLIONE

(Provincia di Torino)

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

REP. N. _____

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____, del mese di _____,

in Maglione e nella sede municipale, tra i Signori :

Il **Comune di Maglione** (TO), con sede in Piazza XX Settembre, 4 -10030

Maglione (TO), C.F. e P.I.V.A. 01956170011, in persona del Sig. **Pier**

Franco CAUSONE, domiciliato per la carica in Maglione, Piazza xx

Settembre snc, nella sua qualità di Responsabile degli Uffici e dei Servizi

dell'Area Tecnica, Settore Contratti, il quale interviene nel presente atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Maglione

(di seguito di seguito indicato come "CONCEDENTE");

e

EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo,

12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475 – Iscrizione al Registro

Imprese di Varese n. 02487230126, in persona del Signor **Roberto Gianini**

nato a Somma Lombardo (VA) il 28/06/1971, in qualità di Procuratore

Speciale in forza di atto rep. n. 30.276, raccolta n. 21.510, registrato a Milano

il 31/05/2016 (n. 21641 S 1T), domiciliato per la carica presso la sede della

società (di seguito "EOLO" o "CONDUTTRICE") - dall'altra parte

di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

1) la CONCEDENTE ha la proprietà e/o disponibilità di beni immobili, idonei

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche (di seguito, la "Porzione d'Immobile" o "Porzione di Postazione");

2) EOLO è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La CONCEDENTE, come sopra rappresentata, concede ad EOLO, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella Porzione d'Immobile sita nel Comune di Maglione, in Piazza xx Settembre snc, catastalmente censita al Catasto Urbano, del Comune di Maglione, Fg. 16, Mappale 109, della superficie di mq. 1, come da planimetria che si allega sub "A", al fine di ospitare le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni **6 (sei)** con **decorrenza** dalla data di installazione degli Impianti della EOLO, evento che la stessa comunicherà alla CONCEDENTE a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine del presente Contratto le Parti valuteranno l'eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la CONCEDENTE consente

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

che EOLO possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 12 (dodici) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

3.4 Entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente

Contratto, qualora EOLO non abbia ancora provveduto ad installare i propri

Impianti, e si manifesti un terzo soggetto interessato ad occupare la

medesima Porzione di Postazione oggetto del presente Contratto (di seguito,

"Terzo Offerente") con un'offerta di canone superiore all'importo previsto all'

Art.4:

- EOLO avrà diritto ad essere preferito a tale soggetto qualora, entro i successivi 30 giorni, manifesti la propria intenzione di incrementare il corrispettivo di cui all' Art.4 fino a concorrenza dell'importo offerto dal Terzo Offerente. In tal caso le Parti procederanno a sottoscrivere una specifica appendice contrattuale avente ad oggetto l'incremento del canone concordato.

- Viceversa, nel caso di rinuncia al suddetto diritto di prelazione da parte di EOLO, in maniera espressa o implicita per scadenza del termine per l'esercizio di tale diritto, la LOCATRICE avrà la facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato, previa comunicazione ad EOLO, senza alcuna pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a causa della mancata installazione da parte di EOLO (a titolo meramente esemplificativo: lucro cessante, perdita di fatturato etc.).

3.5 Resta inteso che la manifestazione d'interesse del Terzo Offerente dovrà essere comprovata per iscritto mediante idonea documentazione di obiettiva provenienza dal Terzo Offerente stesso.

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

Art.4 - Corrispettivo e Pagamenti

4.1 A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone annuo per l'ospitalità è determinato in **Euro 3.000,00 (Tremila/00)**

4.2 Tale importo sarà corrisposto in **rate semestrali pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**, da corrispondere entro i primi 60 (sessanta) giorni di ciascun semestre.

4.3 A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta della PARTE LOCATRICE, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. n. 392/1978) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

4.4 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato:

IBAN : IT110326830549032860469190

intestato a Comune di Maglione

Art.5 – Uso della Porzione di Immobile

5.1 EOLO, avrà obbligo di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 EOLO non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della CONCEDENTE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di EOLO, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità di EOLO stessa.

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

6.2 La CONCEDENTE si impegna a non concedere a terzi, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo della Porzione d'Immobile per l'installazione di Impianti finalizzati all'esercizio della medesima tecnologia di EOLO, senza preventiva autorizzazione scritta della stessa EOLO.

6.3 Ai fini del mantenimento del servizio pubblico di Eolo Spa, il CONDUTTORE si impegna ad installare un gruppo di continuità per ovviare ad eventuale sospensione dell'energia elettrica, sollevando la LOCATRICE da ogni obbligo o responsabilità.

6.4. La CONCEDENTE dichiara che non sussistono diritti di soggetti terzi, sia pubblici sia privati, che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della Porzione di Immobile da parte di EOLO, la quale resta, pertanto, manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione di Immobile data in locazione.

6.5 EOLO si impegna a richiedere la fornitura e posa di un nuovo contatore per l'alimentazione elettrica dell'impianto.

Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile

7.1 EOLO potrà accedere alla Porzione di Immobile, ove ospitati i propri Impianti, previa comunicazione scritta o via PEC, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento si renda necessario, previo assenso dell'Amministrazione.

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

8.1 Il presente Contratto, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti a EOLO di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata;

B) perdita da parte di EOLO del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 il LOCATORE potrà autorizzare, su espressa richiesta di EOLO, a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

9.2 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di qualsiasi modifica societaria della EOLO.

Art.10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 – Spese e registrazione

11.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno a totale carico di EOLO. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera di EOLO al momento della decorrenza del contratto.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la CONCEDENTE: MAGLIONE (TO) -Piazza XX Settembre , 4

PEC: protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it

EOLO: Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 – PEC:

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

npd@pec.eolo.it

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Ivrea (TO).

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente Contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI TORINO, sito in Corso Vittorio Emanuele, n.130 – Torino.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico

15.1 La CONCEDENTE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la CONCEDENTE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

15.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della CONCEDENTE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Art. 16 – Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La conduttrice assume, con la sottoscrizione del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

Letto confermato e sottoscritto.

li

COMUNE DI MAGLIONE

EOLO S.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
8930	MAGLIONE

Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

li _____


COMUNE DI MAGLIONE

EOLO S.p.A.

Allegato "B" e deliberazione di
G. C. n° 40 del 21/11/2019

Scala 1:250

Carlo@well



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 23 NOV 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 23 NOV 2019 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23 NOV 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 23 NOV 2019



Il Segretario Comunale

Carlino